



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 195 DEL 10/11/2022

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO, COMUNE DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA E ULSS9 SCALIGERA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addi dieci del mese di novembre alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO, COMUNE DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA E ULSS9 SCALIGERA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. APPROVAZIONE”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO, COMUNE DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA E ULSS9 SCALIGERA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. APPROVAZIONE”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO, COMUNE DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA E ULSS9 SCALIGERA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- negli ultimi anni la platea delle persone che versano in condizioni di disagio socio-economico anche in Veneto si è allargata, coinvolgendo non solo coloro che per condizioni di svantaggio sono tradizionalmente ai margini del mercato del lavoro per problemi legati a fragilità personali e vincoli sul versante della mobilità e della conciliazione, ma anche giovani inoccupati o disoccupati con basso livello di istruzione e scarse competenze ed esperienze lavorative e persone in età adulta con una lunga carriera lavorativa alle spalle ma ancora lontani dall'età pensionabile;
- le conseguenze socio-economiche del lungo periodo di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19 hanno portato alla luce difficoltà economiche di persone non conosciute dai servizi sociali, scivolote in breve tempo in condizione di povertà dopo aver esaurito risparmi personali e familiari;

Rilevato che:

- a partire dall'importanza di conoscere il territorio e di unire le forze, integrare le politiche, ottimizzare le risorse finanziarie, potenziare la rete dei servizi per il lavoro e per l'inclusione sociale, sul territorio della provincia di Verona sono stati costituiti quattro Patti Territoriali per il Lavoro, quello del Distretto Ovest veronese, con capofila il Comune di Valeggio sul Mincio, quello del Distretto 3, con capofila Legnago, quello dell'Est Veronese con capofila San Bonifacio e quello della Fascia sud est veronese, di più recente istituzione, con capofila San Giovanni Lupatoto, coordinati tra loro ma rispondenti a territori con diverse specificità economiche e produttive;
- i quattro Patti Territoriali per il Lavoro, che attualmente riuniscono 85 Comuni del territorio provinciale, collaborano con il Comune di Verona, che ha una organizzazione autonoma, servizi dedicati e competenze tecniche tali da essere considerato nella rete territoriale come "quinto Patto", con la Provincia e con l'Ulss 9 Scaligera;
- il Comune di Verona, con il suo Servizio Promozione Lavoro, partecipa alla progettazione, gestione ed erogazione di interventi locali di politica attiva del lavoro, in rete con i servizi sociali, con i servizi socio-sanitari e con gli enti accreditati per il lavoro e la formazione;
- in questo contesto numerosi Comuni del territorio provinciale hanno attivato Sportelli Lavoro con l'intento di offrire ai loro cittadini servizi di prossimità;

Considerato che i Patti Territoriali per il lavoro sono stati costituiti con l'obiettivo di:

- promuovere interventi mirati a supportare le persone disoccupate nei loro percorsi di avvicinamento e inserimento al lavoro e nei momenti di transizione tra i sistemi della formazione e del lavoro, transizioni che oggi richiedono di operare non solo sul fronte della riqualificazione professionale, ma anche nella capacità di sostenere le persone disoccupate nel far fronte a molteplici fattori di vulnerabilità, con il coinvolgimento dei servizi sociali e specialistici dei territori, per prevenire forme di emarginazione che comporterebbero ulteriori costi per il sistema assistenziale;
- favorire lo sviluppo di interventi di welfare integrato tra politiche sociali e lavorative, consentire al territorio di essere rappresentato in maniera unitaria a livello regionale e poter essere in grado di intercettare risorse regionali, nazionali e offerte da fondazioni e istituzioni private;

Atteso che:

- gli interventi promossi e coordinati nel primo periodo di sperimentazione, tra il 2016 e il 2020, sono stati efficacemente realizzati grazie alla proficua collaborazione della rete pubblico-privato ed alla sinergica cooperazione tra i Comuni dell'ULSS n. 9 – Distretto 4, la Provincia di Verona e l'Azienda l'ULSS 9 Scaligera;
- dopo tale periodo, anche alla luce delle misure introdotte dal Piano Nazionale di Contrasto alla Povertà, i tre Patti Territoriali per il Lavoro sono stati rinnovati attraverso convenzioni approvate da tutti i Comuni aderenti e rafforzati attraverso l'acquisizione di servizi di un'Agenzia tecnica che ne supporta il funzionamento;
- a questi si è aggiunto un quarto Patto territoriale per il Lavoro, che vede come capofila il Comune di San Giovanni Lupatoto e che aggrega gli altri comuni più vicini all'area cittadina che ancora non avevano aderito ad altri Patti territoriali;

Rilevato che è fondamentale proseguire tra le Parti firmatarie la fattiva e positiva collaborazione al fine di integrare le politiche, ottimizzare le risorse finanziarie e potenziare la rete dei servizi per il lavoro e per

l'inclusione sociale, anche aprendo l'adesione al presente Accordo di altri enti pubblici del territorio attivi nell'ambito delle politiche sociali e del lavoro;

Ritenuto, per le suesposte considerazioni ed argomentazioni, di approvare l'allegato schema di Accordo tra il Comune di Verona, Comuni capofila dei Patti Territoriali per il Lavoro del territorio veronese, Provincia di Verona e Azienda Ulss 9 di Verona in materia di integrazione di politiche sociali e per il lavoro;

Reputato che attraverso tale accordo le Istituzioni coinvolte, oltre a facilitare il reciproco rapporto collaborativo, possano procedere ad una ottimale integrazione delle reciproche azioni per dare concreta attuazione agli interventi di integrazione socio lavorativa nei confronti di persone disoccupate e/o svantaggiate;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio comunale;

Ravvisata la conformità della presente proposta di deliberazione alle Linee Programmatiche 2022–2024 trasfuse nel D.U.P. 2022/2024 approvato, in quanto nell'obiettivo operativo 1501 sono previste tutte le politiche per il lavoro e la formazione professionale e di sviluppo del mercato del lavoro, comunque conseguenti al Piano delle Povertà attualmente in essere tra i Comuni del Distretto 4 dell'ULSS n. 9 e l'ambito territoriale dell'ULSS n. 9 in capo al Comune di Sona;

Visti:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 13, 48, 107 e 119;
- l'art. 23, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- lo Statuto del Comune di Valeggio sul Mincio;
- la legge della Regione Veneto n. 3/2009, ai sensi della quale la medesima Regione promuove tipologie di intervento finalizzate ad incentivare la partecipazione al lavoro;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante norme per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- l'Agenda Europea 2030, che definisce ambiti di intervento quali la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, il rafforzamento della capacità istituzionale dell'amministrazione pubblica nell'ottica di una buona governance;
- il Piano nazionale degli Interventi Sociali 2021-2023 che contiene al suo interno il Piano sociale nazionale 2021-2023 ed il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, ed il PNRR che in tutte le linee di intervento raccomanda una forte integrazione tra politiche sociali e per il lavoro;

Reputato che l'oggetto del presente provvedimento rientri nella propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di un'iniziativa a carattere altamente discrezionale di indirizzo prevalentemente politico-amministrativo;

Considerata l'urgenza di stipulare l'accordo in tempi brevi, stante l'urgenza di provvedere all'attivazione dell'accordo e poter partecipare congiuntamente ai prossimi bandi regionali;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa:

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato schema di Accordo, unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra il Comune di Verona, i Comuni capofila dei Patti territoriali del territorio veronese, la Provincia di Verona e l'Azienda Ulss 9 di Verona in materia di integrazione tra politiche sociali e politiche per il lavoro.

3. Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di provvedere per la sottoscrizione del predetto Accordo, autorizzando ad apportarvi eventuali modificazioni, fatta salva la sostanza dell'accordo, che si rendessero necessarie o utili a definirne gli aspetti per addivenire al suo puntuale perfezionamento ed attuazione, dando fin d'ora per approvate tali variazioni.
4. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio comunale.
5. Di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'esecuzione del presente provvedimento.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di provvedere all'attivazione dell'accordo e poter partecipare congiuntamente ai prossimi bandi regionali.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L' INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Con il presente Accordo,

TRA

- il **COMUNE di VERONA**, con sede legale e domicilio fiscale in Verona, Piazza Bra n. 1, cap. 37121, C.F./P.IVA 00215150236, rappresentato dall'Assessore al Lavoro Michele Bertucco, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo;
- il **COMUNE di VALEGGIO SUL MINCIO**, con sede legale e domicilio fiscale in Valeggio sul Mincio (VR), Piazza Carlo Alberto n. 48, Cap. 37067 , C.F./P.IVA 00346630239, in qualità di capofila del Patto Territoriale per il Lavoro "Lavoro 22"- Distretto Ovest veronese, rappresentato dal Vice Sindaco, Marco Dal Forno, con delega al Lavoro, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo;
- il **COMUNE di SAN BONIFACIO**, con sede legale e domicilio fiscale in San Bonifacio (VR), Piazza Costituzione n. 4, Cap. 37047, C.F./P.IVA 00220240238, in qualità di capofila del Patto Territoriale per Il Lavoro Distretto Est Veronese, rappresentato dall'Assessore con delega ai Servizi Sociali, Anna Sterchele, domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;
- il **COMUNE di LEGNAGO**, con sede legale e domicilio fiscale in Legnago (VR), Via XX Settembre n. 294, Cap. 37045, C.F./P.IVA 00597030238, in qualità di capofila del Patto Territoriale per Il Lavoro Distretto 3, Pianura Veronese, rappresentato dall'Assessore con delega ai Servizi Sociali e al Lavoro, Orietta Bertolaso, domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;
- il **COMUNE di SAN GIOVANNI LUPATOTO**, con sede legale e domicilio fiscale in San Giovanni Lupatoto (VR), via Roma, 18, Cap. 37057, C.F./P.IVA 00360350235, in qualità di capofila del Patto Territoriale per Il Lavoro Fascia sud-est veronese, rappresentato dall'Assessore con delega ai Servizi Sociali e al Lavoro, Maurizio Simonato, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo;
- la **PROVINCIA di VERONA**, con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Delle Franceschine n 10, Cap. 37122, C.F./P.IVA 00654810233, rappresentato dal consigliere con delega alle relazioni con la Regione in materia di Politica del Lavoro, Formazione Professionale, Servizi Sociali Diego Ruzza, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo;
- l'**AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**, con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Valverde n. 42, Cap. 37122, C.F./P.IVA 02573090236, rappresentato dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari, Raffaele Grottola, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- le Autorità pubbliche possono adempiere alle proprie funzioni ed attività istituzionali anche in collaborazione tra loro, purché il relativo accordo preveda un'effettiva cooperazione fra gli Enti;
- è reciproco interesse delle Parti firmatarie perseguire le finalità sociali del presente Accordo, data l'esigenza di promuovere l'integrazione tra politiche sociali e del lavoro e la collaborazione tra istituzioni, con l'obiettivo di potenziare e ottimizzare gli interventi volti a favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone sottooccupate, disoccupate e/o in condizione di fragilità sociale;
- l'interesse di cui al precedente punto si qualifica come interesse pubblico comune ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

- dette attività risultano compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle Parti, tenute autonomamente a perseguirle per propria vocazione istituzionale in base alle risorse finanziarie destinate allo scopo;

Evidenziato che:

- il presente Accordo di collaborazione costituisce strumento di concertazione e cooperazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche che le Parti svolgono per garantire l'effettivo perseguimento dell'integrazione tra politiche sociali e del lavoro sul territorio veronese, nel rispetto nelle singole specificità ed ispirandosi al principio di leale collaborazione;
- la cooperazione di cui al presente Accordo è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti nell'espletamento delle rispettive competenze e compiti di istituto, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- in tal senso, il presente Accordo realizza sinergie di fattiva cooperazione e convergenza tra le Parti sulle materie oggetto della collaborazione, pur nella specificità dei rispettivi settori di intervento e nel rispetto dell'autonomia delle rispettive funzioni;

Rilevato che:

- negli ultimi anni la platea delle persone che versano in condizioni di disagio socio-economico nel Veneto si è allargata, coinvolgendo non solo coloro che per condizioni di svantaggio sono tradizionalmente ai margini del mercato del lavoro per problemi legati a fragilità personali e vincoli sul versante della mobilità e della conciliazione, ma anche giovani inoccupati o disoccupati con basso livello di istruzione e scarse competenze ed esperienze lavorative e persone in età adulta con una lunga carriera lavorativa alle spalle ma ancora lontani dall'età pensionabile;
- le conseguenze socio-economiche del lungo periodo di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19 hanno portato alla luce difficoltà economiche di persone non conosciute dai servizi sociali, rimaste senza lavoro e che si sono trovate in breve tempo in condizione di povertà dopo aver esaurito risparmi personali e familiari;

Considerato che:

- Il Comune di Verona, attraverso il suo Servizio Promozione Lavoro, partecipa alla progettazione, gestione ed erogazione di interventi locali di politica attiva del lavoro, in rete con i servizi sociali, con i servizi socio-sanitari e con gli enti accreditati per il lavoro e la formazione;
- in questo contesto numerosi Comuni del territorio provinciale hanno attivato Sportelli Lavoro con l'intento di offrire ai loro cittadini servizi di prossimità;
- a partire dall'importanza di conoscere il territorio e di unire le forze, integrare le politiche, ottimizzare le risorse finanziarie, potenziare la rete dei servizi per il lavoro e per l'inclusione sociale, sul territorio della provincia di Verona sono stati costituiti quattro Patti Territoriali per il Lavoro, quello del Distretto Ovest veronese, *Lavoro 22*, con capofila il Comune di Valeggio sul Mincio, quello del Distretto 3, *Pianura Veronese*, con capofila Legnago, quello dell'*Est Veronese* con capofila San Bonifacio e il *Patto per il Lavoro Fascia sud est veronese*, con capofila San Giovanni Lupatoto, coordinati tra loro ma rispondenti a territori con diverse specificità economiche e produttive;
- i suddetti Patti Territoriali per il Lavoro, che attualmente riuniscono più di novanta Comuni sui novantotto della Provincia di Verona, collaborano con il Comune di Verona, dotato di

organizzazione autonoma, servizi dedicati e competenze tecniche tali da essere considerato nella rete territoriale come “Quinto Patto”, con la Provincia e con l’Azienda UISS 9 Scaligera;

- i Patti Territoriali per il lavoro sono stati costituiti con l’obiettivo di:
 - favorire lo sviluppo di interventi di welfare integrato tra politiche sociali e lavorative, consentire al territorio di essere rappresentato in maniera unitaria a livello regionale e poter essere in grado di intercettare risorse regionali, nazionali e offerte da fondazioni e istituzioni private;
 - promuovere interventi mirati a supportare le persone disoccupate nei loro percorsi di avvicinamento e inserimento al lavoro e nei momenti di transizione tra i sistemi della formazione e del lavoro, transizioni che oggi richiedono di operare non solo sul fronte della riqualificazione professionale, ma anche nella capacità di sostenere le persone disoccupate nel far fronte a molteplici fattori di vulnerabilità, con il coinvolgimento dei servizi sociali e specialistici dei territori, per prevenire forme di emarginazione che comporterebbero ulteriori costi per il sistema assistenziale;

Atteso che:

- gli interventi promossi e coordinati nel primo periodo di sperimentazione, tra il 2016 e il 2020, sono stati efficacemente realizzati grazie alla proficua collaborazione della rete pubblico-privato ed alla sinergica cooperazione tra il Comune di Verona, la Provincia di Verona e l’Azienda l’ULSS 9 Scaligera;
- dopo tale periodo, anche alla luce delle misure introdotte dal Piano Nazionale di Contrasto alla Povertà e dal PON Inclusioni i tre Patti Territoriali per il Lavoro sono stati rinnovati attraverso convenzioni approvate da tutti i Comuni aderenti e rafforzati attraverso l’acquisizione di servizi di un’Agenzia tecnica che ne supporta il funzionamento;
- a questi si è aggiunto un quarto Patto territoriale per il Lavoro, che vede come capofila il Comune di San Giovanni Lupatoto e che aggrega gli altri comuni più vicini all’area cittadina che ancora non avevano aderito ad altri Patti territoriali.

Posto che:

- l’Agenda Europea 2030, documento fondamentale che ispira il nuovo periodo di Programmazione, definisce ambiti di intervento quali la promozione dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, l’investimento nell’istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, la promozione dell’inclusione sociale e la lotta contro la povertà, il rafforzamento della capacità istituzionale dell’amministrazione pubblica nell’ottica di una buona governance;
- la normativa nazionale (D.Lgs n. 150/2015) e regionale (Legge Regione Veneto n. 3/2009) ribadiscono l’importanza di rendere disponibili servizi e misure di politica attiva per il lavoro a tutti i cittadini secondo logiche di prossimità, continuità, personalizzazione degli interventi e condizionalità, perseguendo l’integrazione tra servizi pubblici e privati territoriali;
- Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 prevede che le politiche sociali devono “relazionarsi costantemente con le politiche del lavoro, inserendo nei progetti individuali la dimensione del lavoro, la strumentazione e la formazione necessari. Non a caso in tutti i progetti per la vita indipendente nell’ambito della disabilità, così come in quelli proposti sul sociale nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), la dimensione sociale e quella lavorativa sono sempre presenti una a fianco dell’altra (insieme alla dimensione abitativa)”;

Rilevato che è fondamentale proseguire tra le Parti firmatarie la fattiva e positiva collaborazione al fine di integrare le politiche, ottimizzare le risorse finanziarie e potenziare la rete dei servizi per il lavoro e per l'inclusione sociale, anche aprendo l'adesione al presente Accordo di altri enti pubblici del territorio attivi nell'ambito delle politiche sociali e del lavoro;

Visti:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, e la Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n.11, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- la legge della Regione Veneto n. 3/2009, ai sensi della quale la medesima Regione promuove tipologie di intervento finalizzate ad incentivare la partecipazione al lavoro;
- la legge n. 92/2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita" ed, in particolare, l'articolo 4, comma 55;
- il D.Lgs. n. 150/2015, contenente norme per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- l'Agenda Europea 2030, che definisce ambiti di intervento quali la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, il rafforzamento della capacità istituzionale dell'amministrazione pubblica nell'ottica di una buona governance;
- il Piano nazionale degli Interventi Sociali 2021-2023 che contiene al suo interno il Piano sociale nazionale 2021-2023 ed il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, ed il PNRR che in tutte le linee di intervento raccomanda una forte integrazione tra politiche sociali e per il lavoro;

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ART. 2 – Finalità

Con il presente Accordo le parti si impegnano a collaborare reciprocamente per:

- favorire lo sviluppo di interventi di welfare integrato tra politiche sociali e del lavoro, attraverso risorse professionali e risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno rese disponibili nel periodo di Programmazione 2021-2027, anche in riferimento al Piano nazionale degli Interventi Sociali 2021-2023, al PON Inclusione (Programma operativo nazionale) e al PNRR;

- promuovere interventi che mirino a supportare le persone disoccupate nei loro percorsi di inclusione sociale e lavorativa, con il coinvolgimento dei servizi sociali e specialistici del territorio, secondo un approccio personalizzato e multidisciplinare;
- rappresentare il territorio in maniera unitaria nelle occasioni di confronto con le istituzioni regionali e nazionali;
- favorire la collaborazione tra pubblico, privato e privato sociale per la progettazione e realizzazione di interventi di integrazione socio-lavorativa rivolti a persone sottooccupate, disoccupate e/o in condizione di fragilità sociale;

ART. 3 – Tavolo di coordinamento

Come previsto dalle convenzioni sottoscritte dai Comuni aderenti ai Patti Territoriali per il Lavoro e negli incontri di confronto interistituzionale tra le parti promotrici del presente Accordo di collaborazione, viene istituito un Tavolo di Coordinamento Provinciale, con compiti di programmazione e monitoraggio degli interventi.

Al Tavolo di Coordinamento partecipano i firmatari del presente Accordo, o loro delegati, ed il rappresentante dell’Agenzia tecnica di supporto.

Il Tavolo di Coordinamento individua, al suo interno, una figura di coordinamento (d’ora in poi, “Coordinatore”).

Art. 4 - Funzionamento del Tavolo di Coordinamento e impegni delle Parti

Il Tavolo di Coordinamento Provinciale:

- assume il ruolo di coordinamento nella pianificazione degli interventi;
- individua le priorità strategiche riferite al triennio con riferimento a quanto indicato dalle Parti firmatarie;
- promuove momenti di confronto con le parti tecniche e politiche della Regione Veneto per presentare i bisogni del territorio e iniziative per l’acquisizione di risorse necessarie alla realizzazione dei progetti;
- monitora l’andamento di progetti ed interventi, con la collaborazione delle agenzie tecniche di supporto ai Patti Territoriali per il Lavoro;
- promuove momenti pubblici di condivisione delle iniziative programmate e realizzate e dei risultati raggiunti.

Le Parti firmatarie assumono i seguenti specifici impegni:

- i Comuni capofila dei Patti Territoriali, attraverso i propri rappresentanti nominati dalle relative cabine di regia, partecipano alla programmazione e alla progettazione degli interventi;
- il Comune di Verona, attraverso il proprio Servizio Promozione Lavoro, collabora alla programmazione ed alla progettazione degli interventi, mette a disposizione metodologie, strumenti e buone pratiche nell’ambito dell’integrazione tra servizi sociali e per il lavoro e spazi per gli incontri del Tavolo di Coordinamento in caso di necessità;
- la Provincia di Verona, in qualità di ente coordinatore di area vasta, partecipa alla programmazione degli interventi e mette a disposizione risorse logistiche e organizzative per gli incontri del Tavolo di coordinamento;
- l’Azienda UISS 9 Scaligera, attraverso i propri rappresentanti, partecipa alla programmazione e progettazione degli interventi, con particolare attenzione alle attività rivolte a persone con

disabilità.

Il Tavolo di Coordinamento si riunisce periodicamente, comunque almeno due volte all'anno, per la pianificazione e l'aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti. Gli incontri si possono tenere in presenza o a distanza.

Il Tavolo di Coordinamento regola al suo interno le procedure di partecipazione, di delega e di assunzione delle deliberazioni.

Per ogni riunione del Tavolo di Coordinamento viene redatto un verbale a cura di un partecipante alle riunioni, individuato come Segretario verbalizzante. Del verbale, sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Coordinatore, viene data comunicazione alle istituzioni aderenti all'Accordo.

Le Parti, con la stipula del presente Accordo di collaborazione, individuano nel reciproco confronto e nel coordinamento gli strumenti privilegiati del rapporto e convengono sulla necessità di procedere ad una integrazione delle loro azioni.

Le Parti s'impegnano a procedere ed a operare, nel rispetto delle specifiche aree di competenza e nella piena assunzione delle rispettive responsabilità, per promuovere interventi adeguati alle reali necessità e bisogni dei cittadini.

Le Parti si impegnano a concordare, relativamente alle situazioni conosciute e/o in fase di osservazione, lo scambio di informazioni e la progettazione degli interventi di reciproca competenza.

L'Accordo di collaborazione non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Per l'attuazione delle attività e compiti derivanti dal presente Accordo di collaborazione, le Parti firmatarie si impegnano ad assumere gli oneri economico-finanziari connessi ai rispettivi impegni operativi.

Le Parti si impegnano a porre in essere le condizioni per il miglior coordinamento delle iniziative di rispettiva competenza, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali.

Gli interventi devono essere programmati e gestiti in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori, nel rispetto delle direttive sanitarie e dalla normativa vigente in materia.

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra, nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo di collaborazione.

Art. 5 – Rapporti finanziari

L'Accordo di collaborazione è a titolo non oneroso, non comportando alcun onere finanziario diretto di una Parte a vantaggio dell'altra. Ciascuna Parte, pertanto, provvede alla copertura finanziaria delle rispettive attività concordate con il presente atto nei limiti delle risorse stanziare e assentite.

Art. 6 - Risorse logistiche, finanziarie e strumentali

La Provincia di Verona ed il Comune di Verona mettono a disposizione gli spazi e l'eventuale strumentazione informatica necessari allo svolgimento degli incontri del Tavolo di Coordinamento.

Le risorse logistiche, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione degli interventi promossi sono definiti in relazione a specifici progetti e regolate all'interno degli stessi.

Art. 7 - Monitoraggio

Il monitoraggio sarà realizzato attraverso indicatori qualitativi e quantitativi sulla base di quanto definito dal Tavolo di Coordinamento.

Art. 8 - Valutazione

Tempi, strumenti e risorse necessarie alle azioni di valutazione, in itinere e finali, saranno definite dal Tavolo di Coordinamento.

Art. 9 - Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha durata di tre anni ed entrerà in vigore dalla data in cui l'ultima Parte sottoscrittrice trasmetterà alle altre Parti, tramite PEC, l'originale dell'atto con apposte tutte le firme digitali.

L'Accordo potrà essere rinnovato per i successivi trienni previa comunicazione scritta di assenso tramite PEC tra le Parti firmatarie anteriore ad ogni scadenza triennale. In mancanza di rinnovo, l'Accordo si intende concluso e le Parti potranno riconvocarsi per l'eventuale formalizzazione di nuovi accordi collaborativi. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 10 – Recesso

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo di collaborazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cause di forza maggiore o di mutate esigenze istituzionali, previa comunicazione scritta tramite PEC da inoltrare alle altre Parti con preavviso non inferiore a trenta giorni, senza che il recesso possa comportare l'insorgenza di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

Il presente Accordo di collaborazione può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

Nel caso di recesso o di mutuo scioglimento deve comunque essere garantita la conclusione degli interventi ed attività derivanti dal presente Accordo di collaborazione, eventualmente già in attuazione alla data di comunicazione del recesso o del mutuo scioglimento.

Art. 11 – Promozione e proprietà intellettuali dei risultati

Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei principali risultati dell'attività di cooperazione conseguiti in esecuzione del presente Accordo di collaborazione, considerati gli interessi pubblici perseguiti dalle Parti.

Il logo/marchio delle Parti potrà essere utilizzato congiuntamente nell'ambito delle attività comuni e dell'azione istituzionale corrispondenti all'oggetto del presente Accordo di collaborazione, compatibilmente e nel rispetto della tutela della rispettiva immagine.

Resta inteso che il presente Accordo di collaborazione non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo/marchio e/o dell'identità visiva e/o dei segni distintivi delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

La proprietà dei risultati dell'attività svolta in collaborazione nell'ambito del presente Accordo di collaborazione appartiene congiuntamente alle Parti che possono utilizzarli nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dando atto della cooperazione instaurata con l'Accordo stesso.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo di collaborazione sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Art. 12 – Tutela dei dati personali e riservatezza

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti da ciascuna delle Parti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del Accordo di collaborazione saranno improntate al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, oltre che del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Le Parti si obbligano, ciascuna per la propria parte di competenza, a non divulgare dati, documenti, notizie o informazioni di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione, impegnandosi altresì ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del medesimo Accordo, salvi gli adempimenti dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti propria di ciascuna Parte. In particolare, le Parti si obbligano ad osservare e far osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi sui fatti, dati, documenti, identità e qualsiasi altra informazione di cui esse possano venire a conoscenza in virtù del presente Accordo di collaborazione, riguardanti i soggetti beneficiari degli interventi e che possano anche indirettamente portare allo loro individuazione.

Art. 13 – Composizione delle controversie

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione od esecuzione del presente Accordo di collaborazione, le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la composizione amichevole delle medesime secondo principi di leale collaborazione istituzionale.

Qualora ciò non si rendesse possibile, la Parti prendono atto che le vertenze sono devolute alla giurisdizione esclusiva della competente Autorità giurisdizionale amministrativa (articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010).

Art. 14 - Revisione dell'Accordo

Il presente Accordo di collaborazione potrà essere oggetto di concordate modificazioni od integrazioni formulate per iscritto, per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni del quadro giuridico di riferimento e/o per l'insorgenza di eventuali particolari necessità che comportino una variazione delle attuali previsioni, fermo restando il perseguimento delle sue finalità ispiratrici.

Art. 15 – Codici di comportamento dei dipendenti

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo di collaborazione, dei rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione delle attività previste nello stesso Protocollo.

Art. 16 – Registrazione e bollo

Il presente Accordo è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1 della tabella allegata al medesimo D.P.R. n. 131/1986, salva la registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 4, Parte II della Tariffa, del medesimo D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione stessa.

Art. 17 – Estensione

Le Parti concordano che il presente Accordo possa essere esteso ad altri enti o istituzioni pubblici attivi sul territorio veronese nell'ambito delle politiche sociali e del lavoro, che ne condividano le finalità e a seguito di formale richiesta di adesione, al fine di ampliare le possibilità di intervento e, pertanto, di estendere la rete dei servizi per il lavoro e per l'inclusione sociale.

Per i predetti soggetti pubblici che intendessero aderire in tempi successivi, la sottoscrizione del presente Accordo s'intenderà avvenuta previ: a) consenso unanime delle Parti firmatarie assunta in sede di Tavolo di coordinamento che, nel determinarsi, terranno conto della valenza e pertinenza del soggetto richiedente l'adesione, rispetto alle finalità perseguite con lo stesso Accordo; b) espressa manifestazione di volontà assunta dai competenti organi dei medesimi soggetti, al pieno accoglimento di tutte le disposizioni dall'Accordo ed assunzione dei relativi concordati impegni.

Art. 18 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di collaborazione, si rinvia all'articolo 15 della legge n. 241/1990, alla disciplina normativa di settore ed alle norme del Codice civile in quanto compatibili.

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2022 / 2078
Unità Proponente: Settore Sociale

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO, COMUNE DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA E ULSS9 SCALIGERA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. APPROVAZIONE.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ALBERTINI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2022 / 2078
Unità Proponente: Settore Sociale

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO, COMUNE DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA E ULSS9 SCALIGERA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. APPROVAZIONE.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 10/11/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERPELLONI KATIA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 195 del 10/11/2022

Settore Sociale

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO, COMUNE DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA E ULSS9 SCALIGERA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. APPROVAZIONE..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 01/12/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 195 del 10/11/2022

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PATTI TERRITORIALI PER IL LAVORO, COMUNE DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA E ULSS9 SCALIGERA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. APPROVAZIONE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 14/11/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/12/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona